



**CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA**

tra l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA,

codice fiscale n. 12621570154, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof.ssa Maria Cristina

Messa, domiciliata per la Sua carica presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, in

Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, e

il/la Dott./Dott.ssa Marco Cremaschi, nato/a a Chiari (BS) il 04/10/1983, cittadinanza

italiana, residente a Palazzolo sull'Oglio (BS), Via XXI Luglio n. 24, cap. 25036, C.F.

CRMMRC83R04C618I

**PREMESSO**

- che, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., il Consiglio del

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione nella seduta del 10/08/2015

ha deliberato l'istituzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della

durata di n. 12 mesi per l'area scientifico - disciplinare di Ingegneria industriale e

dell'informazione (ING-INF/05), nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Definizione

e implementazione dell'architettura dati del centro UniData", a gravare sul Centro di

Responsabilità del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, nell'ambito

dei Fondi Progetto Grandi Infrastrutture 2014, Resp. Prof.ssa Facchini - Dip.to di

Sociologia e Ricerca Sociale (12-5-2015100-2) e da svolgersi presso il Dip.to di Sociologia

e Ricerca Sociale;

- che con D. R. n. rep. 1687/2015 prot. 0030548/15 del 18/06/2015 è stato bandito un

concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 assegno per la

collaborazione ad attività di ricerca della durata di n. 12 mesi, nell'area scientifico -

disciplinare di Ingegneria industriale e dell'informazione (ING-INF/05);

- che con D. R. n. rep. 2285/2015, prot. 0040846/15 del 03/08/2015 sono stati approvati

gli atti e la relativa graduatoria di merito del concorso sopra citato e che è stato dichiarato

vincitore il/la Dott./Dott.ssa **Marco Cremaschi**, di seguito denominato/a “Assegnista di ricerca”;

- che l’Assegnista di ricerca ha fatto pervenire al Rettore, entro i termini previsti dal bando di concorso, la documentazione elencata all’art. 3 del predetto bando;

- che il conferimento dell’assegno comporta la realizzazione, presso il **Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione** dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e sotto la guida del Responsabile Scientifico, **Prof. Andrea Maurino**, del programma di ricerca sopra indicato;

- che gli assegni di ricerca possono avere una durata da uno a tre anni e che possono essere rinnovati su richiesta del titolare, sentito il Responsabile Scientifico, con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che dovrà certificare l’attività di ricerca svolta, nonché la qualità delle pubblicazioni prodotte dall’assegnista;

- che è intenzione delle parti addivenire alla stipula del presente atto;

**ciò premesso, tra le parti, come sopra descritto, si stipula il seguente contratto di collaborazione ad attività di ricerca:**

**ART. 1** - La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.

**ART. 2** - L’Assegnista di ricerca si impegna a collaborare all’attività di ricerca nell’ambito del progetto sulla tematica sopra indicata, a presentare al Consiglio del **Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione** una relazione sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile Scientifico, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.

**ART. 3** - L’attività di cui all’art. 2 verrà svolta sotto la guida del Responsabile Scientifico, senza vincoli d’orario. Le attività specifiche verranno di volta in volta concordate tra

l'Assegnista e il Dipartimento, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative e della ricerca, nel contesto di un rapporto che non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato e che e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

**ART. 4** - L'Assegnista di ricerca si impegna a svolgere l'attività di cui all'art. 2 dal **01/11/2015 e fino al 31/10/2016**. Alla suddetta scadenza il presente contratto si intende risolto automaticamente, senza bisogno di disdetta. In caso di **recesso dal contratto** l'Assegnista di ricerca si impegna a darne comunicazione al Rettore, al Responsabile Scientifico e al Direttore del Dipartimento con **almeno quindici giorni di preavviso**. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La mancata o tardiva comunicazione comporterà la **trattenuta** di un mese di assegno a titolo di indennità per mancato preavviso.

**ART. 5** - L'Università, dal canto suo, si impegna a corrispondere all'Assegnista di ricerca un compenso lordo complessivo di **Euro 21.580,35** erogato in **soluzioni mensili posticipate**. Su tale importo sarà trattenuta, annualmente e per tutta la durata dell'assegno, la quota assicurativa, a carico dell'assegnista, per la copertura assicurativa privata dei rischi da infortuni e responsabilità civile verso terzi. Le eventuali somme dovute per il rimborso di spese, per le quali si fa riferimento al relativo regolamento, dovranno essere strumentali all'attività da svolgere e sono da imputarsi sui pertinenti fondi della struttura che le ha autorizzate.

**ART. 6** - All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 e successive

modificazioni e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

**ART. 7** - Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Responsabile Scientifico e/o dal Consiglio di Dipartimento, il contratto può essere risolto con atto del Rettore, sentito l'interessato. Il rapporto si intende automaticamente risolto/decaduto nei seguenti casi: ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; termine anticipato delle attività di ricerca; sospensione e/o assenza anche non continuativa che si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto; grave violazione del regime delle incompatibilità previsto dal Regolamento; valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività di ricerca; violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. La risoluzione anticipata/decadenza comporta la riduzione del compenso da liquidare in misura proporzionale al lavoro/incarico effettivamente svolto.

**ART. 8** - Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al Regolamento per l'attivazione di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca emanato con D.R. n. 1694/2014, prot. n. 0021020/14 del 16/06/2014.

In applicazione del D. Lgs. 196/03 si informa che l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal titolare della collaborazione alla ricerca: "tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del rapporto con l'Università".



Milano, 03/11/15

Il Rettore

L'Assegnista di ricerca

Prof.ssa Maria Cristina Messa

Dott./Dott.ssa Marco Cremaschi

h